

Regolamento di funzionamento della Consulta dei Giovani



CITTÀ DI LUCCA

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA DEI GIOVANI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 02.12.2025

INDICE:

ART. 1 - COSTITUZIONE E DURATA

ART. 2 - SEDE PER LE RIUNIONI

ART. 3 - FINALITÀ E FUNZIONI

ART. 4 - ORGANI DELLA CONSULTA

ART. 5 - MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ELEZIONE DELLA CONSULTA

ART. 6 - DECADENZA, DIMISSIONI E SURROGA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA

ART. 7 - ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

ART. 8 - PRESIDENTE DELLA CONSULTA

ART. 9 - GRUPPI DI LAVORO

ART. 10 - CONFERENZA DEI REFERENTI DEI GRUPPI DI LAVORO

ART. 11 - FUNZIONI DI SEGRETERIA

ART. 12 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

ART. 13 - SCIOLGIMENTO

ART. 14 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - COSTITUZIONE E DURATA

1. Il comune ritiene importante valorizzare il mondo giovanile e, pertanto, promuove e sostiene ogni iniziativa finalizzata ad una maggiore partecipazione dei giovani cittadini in ambito sociale e culturale.
2. È istituita con delibera di consiglio comunale la Consulta dei giovani con competenze in materia di politiche aggregative, sociali, culturali in ambito giovanile.
3. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 9 comma 3 dello statuto comunale, specifica i profili organizzativi e le modalità operative per la costituzione e per il funzionamento della predetta Consulta.
4. L'organismo dura in carica fino alla fine del mandato amministrativo del sindaco durante il quale è stato costituito, dopodiché ne decadono tutti i componenti e cessa la sua attività.
Viene rinnovato entro 6 mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale con le modalità di cui al successivo art. 5.
5. I componenti continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al rinnovo della composizione degli organi della Consulta.

ART. 2 -SEDE PER LE RIUNIONI

La consulta dei giovani si riunisce presso gli spazi del Comune di Lucca che saranno individuati di volta in volta in base alla disponibilità.

ART. 3 - FINALITÀ E FUNZIONI

1. La Consulta non ha fini di lucro ed è un istituto di partecipazione alla vita democratica del Comune, apartitico e libero da qualsivoglia vincolo politico.
2. La Consulta è un organo permanente, consultivo, propositivo, conoscitivo che favorisce il confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo giovanile, incentivando la più ampia e reale partecipazione di tutti i giovani all'attività amministrativa della città; riconosce i giovani cittadini come una ricchezza da valorizzare.
3. La Consulta ha come finalità il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) aggregazione giovanile e partecipazione attiva allo sviluppo della città;
 - b) promozione e sviluppo di attività volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai giovani nell'ambito del territorio del Comune di Lucca;
 - c) promozione e sviluppo di proposte non vincolanti nelle politiche giovanili, da sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale, formulando quelle ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'ente;
 - d) raccolta delle istanze provenienti dalle varie realtà che rappresentano il mondo sociale, in particolare del mondo giovanile del territorio, facilitando la comunicazione ed il coordinamento tra le realtà che, a vario titolo, si occupano di suddette problematiche;
 - e) promozione di eventi e attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle situazioni di disagio e delle principali problematiche che vedono coinvolti i giovani;
 - f) miglioramento, nell'ambito giovanile, del rapporto tra enti, associazioni, mondo del lavoro e della scuola, favorendo il dibattito, lo scambio di informazioni ed il reciproco confronto tra i rappresentanti delle istituzioni e la cittadinanza;

- g) sviluppo della cultura, dello sport e del tempo libero;
 - h) formulazione di proposte alle Istituzioni Scolastiche, agli Enti di Formazione ed alle Associazioni di Terzo Settore.
4. Il Sindaco e la Giunta possono richiedere alla Consulta un parere non vincolante nelle materie che riguardano le politiche giovanili dell'amministrazione comunale.
5. Di norma, la Consulta presenta, entro il 31 Marzo di ciascun anno, un resoconto sull'attività svolta con riferimento all'anno precedente.
6. La Consulta potrà comunicare attraverso gli strumenti normalmente utilizzati dall'amministrazione comunale quali sito web, e-mail, affissioni presso strutture ed uffici comunali.

ART. 4 - ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della consulta:
 - a) l'Assemblea della consulta;
 - b) il Presidente;
 - c) i gruppi di lavoro.

ART. 5 – MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ELEZIONE DELLA CONSULTA

1. L'assemblea della Consulta è composta da n. 40 giovani di età anagrafica compresa tra 14 e 30 anni non compiuti al momento della candidatura con residenza nel territorio del Comune di Lucca. Per l'individuazione dei suddetti componenti, è predisposto un avviso pubblico di manifestazione d'interesse diffuso attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale del Comune. Non possono essere accolte le domande presentate da coloro che svolgono cariche elettive o la funzione di amministratori presso istituzioni locali, regionali o nazionali, oppure presso aziende, enti ed organismi partecipati del Comune di Lucca. Un componente che dovesse assumere una carica elettiva o la funzione di amministratore negli organismi, enti ed aziende sopra indicati-decade automaticamente dalla Consulta.

2. Per la formazione della Consulta si procederà accogliendo le domande presentate tramite avviso pubblico fino al raggiungimento del numero massimo di 40. L'accoglimento delle domande avverrà seguendo l'ordine cronologico, fatto salvo il rispetto delle quote di genere e di età stabilite. Nella fase di raccolta delle candidature sarà incentivata e stimolata la partecipazione di entrambi i generi, nel rispetto dei principi di pari opportunità.

Infatti, nessun genere dovrà essere rappresentato in misura superiore al 60% per quanto possibile, sulla base delle domande pervenute. Nel caso in cui un genere sia rappresentato in misura superiore al 60% procederà a scorrere le domande pervenute in sede di avviso pubblico fino al massimo raggiungimento possibile per il genere sotto rappresentato.

Saranno altresì parallelamente previste, in relazione alla composizione della Consulta, tre fasce d'età funzionali ad una più fedele rappresentanza del mondo giovanile.

In relazione al numero delle domande presentate, la Consulta potrà essere composta dalle seguenti tre fasce all'interno delle quali sia garantita la presenza di almeno un 25% dei componenti (10): fascia 14-18 anni compiuti; fascia 19-24 compiuti; fascia 25-29 compiuti. Nel caso in cui una delle tre fasce di età non raggiunga la quota richiesta si procederà a scorrere le domande pervenute in sede di avviso pubblico fino al raggiungimento della quota. Tali fasce saranno considerate solo in fase di composizione della Consulta e non dovranno intendersi vincolanti per l'intero mandato.

In caso di non raggiungimento delle quote come sopra intese, la composizione dell'Assemblea derogherà al rispetto della misura sopra definita, riesaminando le domande pervenute in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo di 40 componenti.

ART. 6 - DECADENZA, DIMISSIONI E SURROGA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA

1. I componenti dell'Assemblea cessano la propria attività a seguito di dimissioni presentate per iscritto al Presidente. Le dimissioni sono irrevocabili e presentate con lettera autografa al Presidente della Consulta che le comunica agli altri membri, nella prima seduta utile, ai fini della loro presa d'atto.

2. I casi di decadenza dalla carica di membro dell'Assemblea sono i seguenti:

a) il compimento dei 30 anni;

b) tre (3) assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni;

c) elezione come amministratori presso istituzioni locali, regionali o nazionali, oppure presso aziende, enti ed organismi partecipati del Comune di Lucca;

d) trasferimento della residenza in altro Comune;

e) comportamenti non congrui al contesto istituzionale e, comunque, nei casi di diffamazione, discriminazione, aggressione fisica e/o verbale nei confronti di qualsiasi individuo o gruppo.

In tali casi, l'Assemblea palesa al componente la causa di decadenza ed assegna un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni scritte. Nel caso in cui dette osservazioni non siano prodotte o se l'Assemblea non le ritenga esaurienti, a maggioranza dei componenti, dichiara la decadenza e dà inizio ai procedimenti per la sostituzione.

3. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, l'Assemblea procede alla surroga del soggetto che ha cessato la propria attività seguendo l'elenco delle domande pervenute in sede di avviso pubblico procedendo con la modalità descritta all'articolo 5 "Modalità di candidatura ed elezione della Consulta".

ART. 7 - ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'assemblea è composta:

a) dall'Assessore con delega alle politiche giovanili che la presiede;

b) da n. 40 giovani di età anagrafica compresa tra 16 e 30 anni non compiuti al momento della candidatura con residenza nel territorio del Comune di Lucca, individuati con le modalità del precedente art.5.

L'assemblea sarà comunque costituita nel caso in cui le istanze di candidatura pervenute non raggiungessero il numero previsto di 40 ovvero i soggetti candidati risultassero ineleggibili.

Le istanze di candidatura alla consulta pervenute successivamente alla costituzione della stessa saranno raccolte dal Presidente che procederà ad ogni necessario adempimento ed all'integrazione dei componenti nella prima seduta utile.

2. Nella prima riunione l'assemblea provvede:

a) a nominare tra i membri dell'assemblea un vicepresidente nel caso in cui il Presidente sia assente affinché lo sostituisca;

b) a nominare il Segretario che curerà i verbali delle sedute.

3. Nella riunione immediatamente successiva alla prima è tenuta ad individuare e nominare i membri necessari per formare i gruppi di lavoro come definiti nell'art. 9 e, tra loro, i referenti di ciascun gruppo.

4. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno e si riunisce per iniziativa del Presidente oppure su richiesta motivata di 1/3 dei componenti dell'Assemblea. La convocazione deve essere inviata con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso con comunicazione tramite posta elettronica, recante l'indicazione del luogo individuato per lo svolgimento della riunione e della data della

medesima, nonché degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, la convocazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima della data prevista; nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

5. Partecipano alle sedute in maniera permanente i seguenti soggetti:

a) il Presidente della quinta commissione consiliare che ha la competenza nel settore delle politiche giovanili o un suo delegato consigliere comunale, senza diritto di voto.

b) il Segretario, individuato nei modi previsti all'art. 7 del presente regolamento.

6. Gli argomenti da inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea possono essere proposti anche dal singolo componente e dal Presidente che acquisisce le richieste e le pone come argomento di discussione all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'Assemblea. Gli argomenti di discussione possono essere introdotti dal Presidente e/o direttamente dal proponente. Dopo aver aperto la discussione sul tema, è ammesso un solo intervento da parte di ogni componente. Alla fine della discussione, il proponente può presentare le conclusioni. L'Assemblea discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le proposte non comprese nell'ordine del giorno potranno essere integrate su richiesta del Presidente per casi straordinari e urgenti.

7. L'Assemblea è validamente costituita e prende regolare avvio in prima convocazione con almeno la maggioranza assoluta dei componenti, interpellati per appello nominale, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le sedute si svolgono in forma pubblica.

8. In caso di riduzione dei presenti al di sotto del numero della maggioranza assoluta dei suoi componenti durante la seduta, il Presidente, in accordo con i restanti componenti dell'Assemblea, può decidere di proseguire i lavori della stessa ovvero di rinviare la medesima ad altra data.

9. Le proposte dell'Assemblea poste in votazione si considerano approvate quando i voti favorevoli raggiungono perlomeno la maggioranza semplice dei presenti. Il voto è espresso in modo palese ed è compito del Segretario tenerne conto diligentemente al fine del calcolo del quorum e della conseguente approvazione o diniego della proposta. Il Presidente non ha diritto di voto¹.

10. I componenti dell'Assemblea che non possono prendere parte ad una seduta della stessa devono comunicarlo tempestivamente al Presidente inviando una comunicazione all'indirizzo email dedicato.

11. La Consulta non può disporre di risorse finanziarie e strumentali, pertanto le proposte dell'Assemblea sono in ogni caso invalide quando assumono decisioni che presuppongono l'impiego di risorse comunali.

12. Ai lavori dell'Assemblea possono assistere i consiglieri comunali.

13. L'Assemblea, quando lo ritiene opportuno, può proporre al Presidente di invitare soggetti esterni e/o avvalersi di una o più figure professionali esperte nelle singole materie da discutere. Tali collaborazioni sono gratuite.

14. L'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente, persegue gli obiettivi fissati e in particolare:

a) promuove progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, esposizioni, eventi culturali e formativi, anche per favorire la crescita socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa e professionale dei giovani;

b) elabora proposte, consigli e suggerimenti nelle materie di propria competenza ed in coerenza con le linee di mandato approvate dal consiglio comunale e gli indirizzi strategici e programmatici dell'amministrazione comunale e, nello svolgimento di tale compito, concorre e coopera alla raccolta delle esigenze, dei bisogni e delle emergenze inerenti le tematiche giovanili eventualmente richieste dall'amministrazione;

c) entro il 31 Marzo di ciascun anno, presenta un resoconto sull'attività svolta con riferimento all'anno precedente, come già delineato nell'art. 3 comma 5.

15. Il Vicepresidente, in caso di assenza del Presidente, disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni nel rispetto dei diritti di intervento di ciascuno.

1 Periodo così modificato in sede di coordinamento formale del testo. Il testo, così come emendato, sarebbe risultato essere "Il Presidente e il Segretario non hanno diritto di voto": manifestamente incoerente con gli artt. 7 comma 2, lett. b) e 11, oggetto a loro volta di riforma emendativa tesa a riconoscere al Segretario della Consulta il diritto di voto.

16. Per ogni seduta è sempre redatto un verbale che verrà letto dal Segretario nella seduta successiva prima del suo inizio, previa firma del Presidente.

17. I componenti dell'Assemblea devono tenere un comportamento reciproco improntato al rispetto formale, con divieto di espressioni sconvenienti. Qualora il Presidente riscontri un contegno non corrispondente al decoro dell'Assemblea provvede ad ammonire formalmente il responsabile; in caso di reiterazione il Presidente provvede ad espellere il responsabile dall'aula per l'intera seduta, riservandosi la valutazione se la gravità dei fatti comporti la necessità di un'interdizione maggiore. In caso di ulteriore reiterazione del comportamento indecoroso, si applica la procedura prevista per la decadenza così come specificata all'art. 6 comma 2 lettera e).

ART. 8 - IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. Il Presidente della Consulta, di seguito "Presidente", è l'Assessore con delega alle politiche giovanili.

2. Il Presidente, o il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, presiede la consulta e mantiene il diritto di voto e provvede al computo dei presenti per lo svolgimento dei lavori della stessa.

3. Il Presidente rappresenta l'organismo a tutti i livelli istituzionali, assicura il collegamento con gli uffici ed organi dell'amministrazione comunale ed il funzionamento di tutti gli organi interni previsti dal presente regolamento.

4. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza esterna della Consulta, presiede e dirige i lavori dell'Assemblea, non ha diritto di voto e non è computato ai fini della determinazione del numero dei presenti e del quorum delle votazioni;

b) convoca e presiede l'Assemblea, formulando l'ordine del giorno dei lavori così come dettagliatamente specificato al precedente art. 7;

c) garantisce la regolarità delle sedute, dirige con imparzialità la discussione, curando di mantenere l'ordine e la facoltà di parola dei componenti così come previamente argomentato;

d) invita con l'accordo della Consulta ad intervenire nelle sedute della Consulta esperti esterni e membri dell'amministrazione comunale su argomenti trattati all'ordine del giorno;

e) mette in votazione, con voto palese, le proposte pervenute all'esito della discussione, controlla la regolarità delle votazioni, compreso il rispetto della maggioranza richiesta ai sensi del presente regolamento proclamando il risultato;

f) si attiva per l'esecuzione delle proposte approvate riferendo tempestivamente l'esito delle successive iniziative intraprese;

g) qualora vi siano proposte che, in base alle tematiche affrontate, implichino l'eventuale approvazione delle commissioni consiliari, il Presidente le trasmette al Presidente del Consiglio comunale, affinché siano inoltrate alle Commissioni consiliari competenti e per conoscenza a tutti i Consiglieri comunali; le suddette Commissioni, su impulso del Presidente del Consiglio comunale, calendarizzeranno la discussione della proposta all'interno delle loro sedute;

h) assicura l'applicazione corretta ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e svolge ogni ulteriore funzione, necessaria al perseguimento degli scopi della Consulta, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'art. 3.

5. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente individuato ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett.a).

ART. 9 – I GRUPPI DI LAVORO

1. I gruppi di lavoro operano organizzati in tavoli tematici interni all’Assemblea ed operano per il perseguimento delle finalità della Consulta contenute all’art. 3 del presente regolamento.
2. I gruppi di lavoro sono composti in sede di seconda convocazione dall’Assemblea della Consulta così come previsto all’art. 7 comma 3 e, alla prima riunione utile successiva, si auto regolamentano.
3. Ogni gruppo di lavoro ha un suo referente che lo riunisce e ne coordina il lavoro e le discussioni coadiuvandosi con il Presidente della Consulta.
4. Ogni gruppo presenta all’Assemblea pareri, suggerimenti e proposte nel proprio ambito di competenza, seguendo l’iter di cui al precedente art. 8.

ART. 10- CONFERENZA DEI REFERENTI DEI GRUPPI DI LAVORO

1. La Conferenza dei referenti dei gruppi di lavoro, di seguito “Conferenza”, è composta dagli stessi referenti ed è convocata dal Presidente della Consulta ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini di un miglior funzionamento dei lavori.
2. La Conferenza ha lo scopo di migliorare il coordinamento fra i vari organi interni alla Consulta.

ART. 11 – FUNZIONI DI SEGRETERIA

1. Le funzioni di Segreteria sono svolte dal Segretario che è un componente interno all’Assemblea, ha diritto di voto ed è nominato ai sensi del previo art. 7 comma 2 lett. b.
2. Il Segretario si occupa della redazione del verbale ed annota diligentemente i voti espressi al fine del calcolo del quorum e della conseguente approvazione o diniego della proposta.
3. Il Segretario ha il compito di leggere il verbale nella seduta successiva prima del suo inizio, in modo che il Presidente lo sottoponga a votazione. Risulta approvato con la maggioranza dei presenti dell’Assemblea.

ART. 12 – SPESE E DOTAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. I componenti degli organi della Consulta, nell’esercizio delle loro funzioni, non hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità o rimborso spese o remunerazione di alcun tipo.
2. Le eventuali spese per il funzionamento e per le attività della Consulta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, faranno carico al bilancio comunale ed ivi dovranno essere programmate e previamente inserite. L’amministrazione comunale assicura la dotazione di risorse strumentali (pc, stampanti, ambienti non in esclusiva per riunioni, etc) utili al funzionamento degli organi della Consulta.

ART. 13 - SCIOLGIMENTO

Lo scioglimento della Consulta avviene con delibera del Consiglio Comunale per inattività per un periodo superiore a 6 mesi, per esaurimento delle finalità o per richiesta della maggioranza assoluta dell’Assemblea.

ART.14 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è modificabile con delibera del Consiglio Comunale su proposta della maggioranza semplice della Consulta di concerto con il Presidente.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, e in particolare al testo Unico degli Enti locali e allo Statuto Comunale.